


# **PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID - 19**

***ADDENDUM DISPOSIZIONI URGENTI PER IL  
SUPERAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO  
ALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19,  
IN CONSEGUENZA DELLA CESSAZIONE DELLO  
STATO DI EMERGENZA***



Documento realizzato con la collaborazione di:



Rev. 00 del 28 Marzo 2022

Il documento è composto da n. **05** pagine esclusa la presente

Il datore di lavoro:

\_\_\_\_\_

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>PREMESSE</b>  | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>DISPOSIZIONI</b>  | <b>3</b> |
| 2.1      | Isolamento e auto sorveglianza (art. 4)  | 3        |
| 2.2      | Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5)  | 3        |
| 2.3      | Graduale eliminazione del green pass base (art. 6)   | 3        |
| 2.4      | Graduale eliminazione del green pass base (art. 7)   | 4        |
| 2.5      | Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità (art. 8)  | 4        |
| 2.6      | Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da Sarscov-2 nel sistema educativo scolastico e formativo (art. 9) | 4        |

# 1 PREMESSE

---

Il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*, previsto per il 31/03/2022, detta, al fine di contrastare il diffondersi della pandemia da COVID-19, le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria.

Si riportano di seguito i passaggi principali in vigore a partire del 1° aprile 2022.

**IL PRESENTE ADDENDUM RISULTA PARTE INTEGRANTE DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO VIGENTE PRESSO IL LUOGO DI LAVORO**

## 2 DISPOSIZIONI

### 2.1 Isolamento e auto sorveglianza (art. 4)

Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare il regime dell'auto sorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

### 2.2 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5)

Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30/04/2022 per:

- mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita)
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali,
- sale da concerto, sale cinematografiche,
- locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati,
- eventi e competizioni sportive

Fino al 30/04/2022 resta l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private. Per i luoghi di lavoro, sono considerati DPI le mascherine chirurgiche.

### 2.3 Graduale eliminazione del green pass base (art. 6)

**Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito** sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto **green pass base**, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
- b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- c) concorsi pubblici;
- d) corsi di formazione pubblici e privati;
- e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché' agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all'aperto.

**Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito** sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto **green pass base**, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

## 2.4 Graduale eliminazione del green pass rafforzato (art. 7)

Dal 1° al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione cosiddetto **green pass rafforzato**, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive;
- b) Convegni e congressi;
- c) Centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso;
- d) Feste comunque denominate;
- e) Attività di sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- f) Attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- g) Partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono al chiuso.

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (vaccinazione, guarigione, test).

## 2.5 Obbligo di vaccinazione per professioni sanitarie e lavoratori in sanità (art. 8)

Resta fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti **le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA**.

Mentre, per il personale scolastico, personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della Polizia Locale, personale che svolge la propria attività alle dirette dipendenze del Dipartimento per la giustizia, del personale delle università, l'obbligo vaccinale è esteso **fino al 15 giugno 2022**.

## 2.6 Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da Sarscov-2 nel sistema educativo scolastico e formativo (art. 9)

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021/2022 devono essere applicate le seguenti misure di sicurezza:

- Obbligo dei dispositivi di protezione (chirurgiche o FFP2);
- Rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-COV2 o se si presenta una sintomatologia e temperatura corporea superiore ai 37,5°.

### **Scuole dell'Infanzia- Servizi educativi per l'infanzia**

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

### **Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale**

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Gli alunni possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata.

### **L'isolamento**

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.